



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE PER L'ECONOMIA CIRCOLARE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, e successive modifiche e integrazioni, recante Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 settembre 2021, n. 228;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica 10 novembre 2021, n. 458, registrato dalla Corte dei Conti il 28 novembre 2021, n. 3000, recante l'individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 febbraio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 25 febbraio 2022 con n. 255, con il quale è stato conferito all'Ing. Silvia Grandi l'incarico di Direttore della Direzione generale economia circolare – EC del Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 aprile 2006, n. 88;

VISTA la comunicazione C(2020)1863 della Commissione del 19 marzo 2020 recante il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19*” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, la sezione 3.1 relativa “Aiuti di importo limitato”;

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

VISTA la definizione di micro, piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e all'allegato 1 al regolamento (UE) n.



651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante l'adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;

VISTO l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

VISTO la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" e successive integrazioni e modificazioni e, in particolare, l'articolo 1, commi 125 e seguenti recanti disposizioni in merito agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare l'articolo 92 del predetto "Codice antimafia", recante la norma e le procedure per il rilascio delle informazioni antimafia per le iniziative rientranti nell'ambito di applicazione di tale verifica in ragione di quanto previsto all'articolo 83, commi 1 e 3 del medesimo D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i.;

VISTO, altresì, gli articoli da 96 a 96-bis del predetto "Codice antimafia", recante le modalità di funzionamento della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia istituita al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del suddetto Codice o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo Codice;

VISTO l'articolo 53 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, in deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, consente ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di Covid-19, di ricevere nuovi aiuti, previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863 e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione;



VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e, in particolare, l'articolo 10-bis, che dispone che *“i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 6-ter del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di assicurare il sostegno delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti che, nell'ultimo anno di crisi pandemica da Covid-19, hanno continuato con difficoltà a operare nonostante la crisi del sistema generata dal calo della domanda di materiale riciclato;

VISTO, in particolare, l'articolo 6-ter, comma 2 del citato decreto-legge n. 73 del 2021 che demanda a un decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del predetto fondo;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 31 dicembre 2021 n. 554, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 57 del 9 marzo 2022, che, in attuazione del comma 2 del sopra richiamato articolo 6-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, definisce le modalità e i criteri di attuazione del citato fondo;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 98 del 31 dicembre 2021 con il quale è stato



autorizzato l'impegno dell'importo complessivo di € 3.000.000,00 (tremilioni/00), sul cap. 4120/PG-01, Missione 18, Programma 15, CdR 13, Azione 2, dello stato di previsione della spesa del Ministero della transizione ecologica, esercizio finanziario 2021, a favore del soggetto attuatore, Invitalia S.p.A.;

VISTA la decisione C(2022) 663 final della Commissione europea del 1° febbraio 2022, con la quale è stato approvato il regime di aiuti istituito con il citato decreto del 31 dicembre 2021, n. 554 , contrassegnato con l'identificativo SA.101313 (2021/N);

VISTO l'articolo 5, comma 3, del predetto decreto ministeriale del 31 dicembre 2021 n. 554 che rinvia la definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di contributo a valere sul fondo ad un successivo provvedimento del Direttore generale della Direzione economia circolare - EC del Ministero della transizione ecologica, disponendo che, con il medesimo provvedimento, è reso altresì disponibile lo schema in base al quale deve essere presentata la predetta domanda, unitamente all'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Ministero;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale economia circolare – EC del Ministero della transizione ecologica del 29 marzo 2022, n. 4 che, in attuazione del suddetto articolo 5, comma 3, del già menzionato decreto ministeriale del 31 dicembre 2021 n. 554 ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande di contributo a valere sul fondo e reso disponibile lo schema per la presentazione delle predette domande nonché la documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Ministero;

CONSIDERATO che, nell'arco temporale di apertura dello sportello agevolativo sono pervenute al Ministero n. 10 domande di accesso al contributo a valere sul fondo istituito dall'articolo 6-ter del citato decreto-legge n. 73 del 2021;

CONSIDERATO che gli aiuti inquadrati all'interno della sezione 3.1 relativa ad “Aiuti di importo limitato” del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19” e successive modificazioni e integrazioni debbono essere concessi entro il 30 giugno 2022 alla luce della scadenza fissata dalla Comunicazione C(2021) 8442 della Commissione del 18 novembre 2021;

RAVVISATA l'esigenza, pertanto, di pervenire ad una rapida approvazione dell'elenco dei beneficiari delle agevolazioni per consentire l'utilizzo delle risorse stanziare ed inquadrate all'interno della predetta sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19”;

VISTA l'iscrizione della GIOTTA S.R.L. nell'apposito elenco, tenuto dalla Prefettura di Sondrio ai sensi dell'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012 n. 190, cosiddetto *White list*, effettuata in data 04/11/2020 e con scadenza in data 21/02/2023;

VISTA la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, effettuata ai sensi dell'articolo 92, comma 1 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. avente ad oggetto le iniziative rientranti nell'ambito di applicazione di tale verifica in ragione di quanto previsto all'articolo 83, commi 1 e 3 del medesimo D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 92, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011,



n. 159, come modificato dal decreto legislativo 13 ottobre 2014 n. 153, nei casi di urgenza, i soggetti di cui all'articolo 83 commi 1 e 2 procedono immediatamente anche in assenza dell'informazione antimafia e che, in tal caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva;

TENUTO CONTO della facoltà del Ministero di effettuare, in ogni fase del procedimento amministrativo, i controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese dai proponenti in sede di istanza di accesso, nonché al possesso dei requisiti di ammissibilità da parte dei soggetti proponenti, eventualmente addivenendo alla revoca delle agevolazioni, secondo quanto stabilito all'articolo 12 del già citato decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 31 dicembre 2021 n. 554;

DECRETA

Articolo 1

1. È approvato all'allegato A l'elenco delle imprese che risultano ammesse alle agevolazioni previste dall'articolo 6-ter del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 di cui al presente decreto. Nell'elenco di cui al predetto allegato A, è riportato, per ciascuna impresa ammessa, l'importo dell'agevolazione concessa, il codice "CUP" e il relativo codice "COR" rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti di Stato.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero – www.mite.gov.it. Con la predetta modalità è assolto l'obbligo di comunicazione ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1. Con apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è data comunicazione dell'adozione del presente decreto.

Silvia Grandi